



Comune di Soave

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

(testo coordinato con modifiche)

- ⇒ **Approvato con Delibera di C.C. n. 78/1998**
- ⇒ **Modificato con Delibera di C.C.: n. 86/1998**
- ⇒ **Modificato con Delibera di C.C.: n. 18/1999**
- ⇒ **Modificato con Delibera di C.C.: n. 05/2000**
- ⇒ **Modificato con Delibera di C.C.: n. 03 del 12/03/2008**

Il presente regolamento è composto di 22 (ventidue) pagine numerate

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento	(pag. 3)
Art. 2	Concessioni	(pag. 3)
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	(pag. 4)
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo	(pag. 4)
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo	(pag. 5)
Art. 6	Istruttoria	(pag. 5)
Art. 7	Conclusione del procedimento	(pag. 5)
Art. 8	Rilascio della concessione.....	(pag. 6)
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione.....	(pag. 6)
Art.10	Principali obblighi del concessionario	(pag. 6)
Art. 11	Revoca e modifica della concessione. Rinuncia	(pag. 7)
Art. 12	Decadenza dalla concessione	(pag. 7)
Art. 13	Subentro nella concessione	(pag. 7)
Art. 14	Rinnovo della concessione	(pag. 7)
Art. 15	Anagrafe delle concessioni.....	(pag. 8)
Art.16	Occupazioni d'urgenza.....	(pag. 8)
Art. 17	Occupazioni abusive.....	(pag. 8)

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18	Oggetto del canone.....	(pag. 9)
Art. 19	Esenzioni	(pag. 9)
Art. 20	Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	(pag. 10)
Art. 21	Durata delle occupazioni	(pag. 10)
Art. 22	Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	(pag. 10)
Art. 23	Suddivisione del territorio comunale	(pag. 10)
Art. 24	Modalità di applicazione del canone	(pag. 14)
Art. 25	Determinazione della misura di tariffa base	(pag. 15)
Art. 26	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	(pag. 15)
Art. 27	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.	(pag. 15)
Art. 28	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni	(pag. 17)
Art. 29	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	(pag. 18)
Art. 30	Modalità e termini per il pagamento del canone	(pag. 18)
Art. 31	Sanzioni	(pag. 19)
Art. 32	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	(pag. 19)
Art. 33	Funzionario responsabile	(pag. 20)
Art. 34	Disciplina transitoria	(pag. 20)
Art. 35	Entrata in vigore del presente regolamento	(pag. 20)

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - C) criteri di determinazione del canone;
 - D) agevolazioni speciali;
 - E) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - F) accertamento e sanzioni;
 - G) disciplina transitoria.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio o un vincolo di destinazione ad uso pubblico, utilizzabili o utilizzate per uno scopo diverso dalla servitù o dal vincolo.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico e di spazi pubblici, come definiti e individuati nel precedente comma che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

(Concessioni)

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di "suolo pubblico" e "spazio pubblico", come definiti dall'art. 1, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 3

(Procedimento per il rilascio degli atti di concessione)

1. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per le occupazioni permanenti e per le temporanee che comportino la costruzione di manufatti si procede con formale concessione. Per le altre occupazioni, la concessione avviene attraverso la sottoscrizione di apposito formulario indicante tempi e contenuti della occupazione con prestampate le condizioni che regolano la stessa. Ad avvenuto pagamento del canone detto formulario tiene luogo della quietanza”;

Art. 4

(Attivazione del procedimento amministrativo)

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni devono essere presentate:
 - A) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile al Responsabile del Settore/servizio Edilizia privata
 - B) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi al Responsabile del Settore/servizio Patrimonio e servizi;
 - C) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati dai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Responsabile del Settore/servizio Edilizia privata;
 - D) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali culturali, ricreative sportive e simili, al Responsabile del Settore/servizio Patrimonio e Servizi;
 - E) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati ponteggi e simili al Settore/servizio Edilizia Privata.
3. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - A) nel caso di persona fisica o impresa individuale, i dati anagrafici, la residenza, il domicilio legale e il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - B) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - C) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - D) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - E) la superficie (espressa in metri quadrati o metri lineari) o estensione lineare che si intende occupare
 - F) la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - G) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico ed i mezzi con cui si intende occupare;

- H) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - I) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
 5. L'istanza può essere presentata nella forma dell'autodenuncia.

Art. 5

(Termine per la definizione del procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni sette dalla data di presentazione della domanda o dell'autodenuncia e di tutta la documentazione prescritta al responsabile del procedimento amministrativo e salva l'acquisizione di pareri previsti da leggi e da Regolamenti comunali.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

(Istruttoria)

1. Il responsabile del Settore/servizio e/o procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del Settore/servizio e/o procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede, ove necessario, ad acquisire nel più breve tempo possibile, gli eventuali altri pareri tecnici richiesti.

Art. 7

(Conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del Settore/servizio, terminata l'istruttoria, rimette gli atti al Responsabile dell'Area Economica per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del Settore Tributi, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre nota di determinazione analitica del canone di concessione, quale parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446."

Art. 8

(Rilascio della concessione)

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore Tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - A) marca da bollo
 - B) spese di sopralluogo
 - C) deposito cauzionale
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi per il concessionario, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. L'importo della cauzione può essere aggiornato nel tempo in ragione della perdita di valore della moneta e delle mutate situazioni oggettive della concessione.

Art. 9

(Contenuto del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - A) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - B) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - C) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - D) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - E) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

(Principali obblighi del concessionario)

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in ripristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
6. Il concessionario solleva il Comune e i Funzionari dipendenti, da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
7. E' vietata la sub concessione o il trasferimento a terzi della concessione.

Art. 11
(Revoca e modifica della concessione. Rinuncia)

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12
(Decadenza ed estinzione della concessione)

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - A) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - B) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - C) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - A) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - B) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 13
(Subentro nella concessione)

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
(Rinnovo della concessione)

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15
(Anagrafe delle concessioni)

1. L'Ufficio Tributi, provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
(Occupazioni d'urgenza)

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza (per emergenza o obiettiva necessità) danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 17
(Occupazioni abusive)

1. **Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.**
Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - A) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - B) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 **(Oggetto del canone)**

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo pubblico o spazio pubblico, come definiti all'articolo 1.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio o un vincolo di destinazione ad uso pubblico utilizzabili o utilizzate per uno scopo diverso dalla servitù o dal vincolo.

Art. 19 **(Esenzioni)**

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - A) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta (60) minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - B) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - C) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1°, lett. c), del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917), che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative, sportive e religiose.
 - D) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - E) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - F) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - G) i passi carrai;
 - H) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - I) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
 - J) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - K) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - L) le occupazioni necessarie alla ditta appaltatrice per la realizzazione di un'opera pubblica comunale a condizione che l'occupazione medesima sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.
 - M) le occupazioni effettuate da associazioni/enti no profit per lo svolgimento di manifestazioni senza scopo di lucro a carattere ricreativo, culturale, sportivo, sociale, sanitario e di propaganda turistica con il patrocinio, la contribuzione e comunque sempre con l'autorizzazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal canone.

Art. 20
(Soggetti tenuti al pagamento del canone)

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 21
(Durata delle occupazioni)

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 22
(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - A) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 50%;
 - B) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - C) durata dell'occupazione;
 - D) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - E) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito atto deliberativo.

Art. 23
(Suddivisione del territorio comunale)

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria con tariffa più elevata.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

N.	TIPOLOGIA	LOCALITA'	UBICAZIONE
1	STRADA	VIA ADAMI L.	CAPO LUOGO
2	VICOLO	ADAMI L.	CAPO LUOGO
3	STRADA	VIA ALBINONI T.	CAPO LUOGO
4	STRADA	VIA ALDRIGHETTI L.	CAPO LUOGO
5	STRADA	VIA ALIGHIERI D.	CAPO LUOGO
6	STRADA	VIA DEGLI ALPINI	CAPO LUOGO
7	STRADA	VIA AMBORSI	CAPO LUOGO
8	PIAZZA	P.ZZA ANTENNA	CAPO LUOGO
9	STRADA	VIA BARBARANI B.	CAPO LUOGO
10	STRADA	VIA BASSANELLA	CAPO LUOGO
11	STRADA	VIA BASSANO	CAPO LUOGO
12	VICOLO	BETTILI	CAPO LUOGO
13	STRADA	VIA BOLLA L.A.	CAPO LUOGO
14	VICOLO	BONTURI	CAPO LUOGO
15	STRADA	VIA BUOZZI B.	CAPO LUOGO
16	STRADA	VIA CA' DEL BOSCO (fino all'abitazione Nordera C. inclusa)	CAPO LUOGO
17	STRADA	Via Caduti	CAPO LUOGO
18	VICOLO	CAMPANILE	CAPO LUOGO
19	STRADA	VIA CAMUZZONI G.	CAPO LUOGO
20	STRADA	VIA CANTINA SOCIALE	CAPO LUOGO
21	STRADA	VIA CARANTIGA	CAPO LUOGO
22	STRADA	VIA CARAZZA L.	CAPO LUOGO
23	STRADA	VIA CARDUCCI G.	CAPO LUOGO
24	PIAZZA	P.ZZA CASTAGNEDI G.	CAPO LUOGO
25	STRADA	VIA CASTELLO SCALIGERO	CAPO LUOGO
26	PIAZZA	P.ZZA F.LLI CERVI	CAPO LUOGO
27	STRADA	VIA CHIESA	CAPO LUOGO
28	STRADA	VIA CIRCONVALLAZIONE	CAPO LUOGO
29	PIAZZA	P.ZZA COMBATTENTE	CAPO LUOGO
30	STRADA	VIALE DEL COMMERCIO	CAPO LUOGO
31	STRADA	VIA CORELLI A.	CAPO LUOGO
32	PIAZZA	P.ZZA COSTA A.	CAPO LUOGO
33	STRADA	VIA COVERGNINO	CAPO LUOGO
34	VICOLO	V.LO DAL PRA'	CAPO LUOGO
35	STRADA	VIA DE GASPERI A.	CAPO LUOGO
36	STRADA	VIA D. MURA OVEST	CAPO LUOGO
37	STRADA	CORSO EUROPA	CAPO LUOGO
38	STRADA	VIA FERMI E.	CAPO LUOGO
39	STRADA	VIA FONTANA	CAPO LUOGO
40	STRADA	VIA FORNELLO	CAPO LUOGO
41	STRADA	VIA FOSOLO U.	CAPO LUOGO
42	STRADA	VIA GRIGOLIN S.	CAPO LUOGO
43	STRADA	VIALE DELL'INDUSTRIA	CAPO LUOGO
44	STRADA	VIA INVALIDI DEL LAVORO	CAPO LUOGO
45	STRADA	VIALE DEL LAVORO	CAPO LUOGO

46	STRADA	VIA LA PIRA G.	CAPO LUOGO
47	STRADA	VIA LEOPARDI G.	CAPO LUOGO
48	STRADA	VIA MANZONI A.	CAPO LUOGO
49	STRADA	VIA MARCELLO B.	CAPO LUOGO
50	STRADA	VIA MARCONI G.	CAPO LUOGO
51	PIAZZA	P.ZZA MAROGNA A.	CAPO LUOGO
52	STRADA	VIA MATTEOTTI G. (fino alla famiglia Tebaldi Nello inclusa)	CAPO LUOGO
53	STRADA	VIA MATTIELLI A.	CAPO LUOGO
54	STRADA	VIA MAZZINI G.	CAPO LUOGO
55	PIAZZA	P.ZZA MERCATO GRANI	CAPO LUOGO
56	STRADA	VIA MERE	CAPO LUOGO
57	STRADA	VIA MINZONI	CAPO LUOGO
58	STRADA	VIA MOLINI	CAPO LUOGO
59	STRADA	VIA MONTI (fino alla Famiglia Tebaldi Leonello inclusa)	CAPO LUOGO
60	VICOLO	V.LO MUTTINELLI	CAPO LUOGO
61	STRADA	VIA A. NEGRI	CAPO LUOGO
62	STRADA	VIA NIEVO I.	CAPO LUOGO
63	STRADA	VIA OLIVELLI T.	CAPO LUOGO
64	STRADA	VIA PAGANINI N.	CAPO LUOGO
65	STRADA	VIA PARINI G.	CAPO LUOGO
66	STRADA	VIA PASCOLI G.	CAPO LUOGO
67	CORTE	C.TE PITTORA	CAPO LUOGO
68	STRADA	VIALE DEL PROGRESSO	CAPO LUOGO
69	VICOLO	V.LO PULLICI	CAPO LUOGO
70	STRADA	VIA QUASIMODO S.	CAPO LUOGO
71	STRADA	VIA ROMA	CAPO LUOGO
72	STRADA	VIA RUFFO E.	CAPO LUOGO
73	STRADA	VIA SABBIONI	CAPO LUOGO
74	STRADA	VIA SALIERI A.	CAPO LUOGO
75	STRADA	VIA S. ANTONIO	CAPO LUOGO
76	STRADA	VIA S. GIORGIO	CAPO LUOGO
77	STRADA	VIA S. LORENZO (fino alla Famiglia Bignotto G.)	CAPO LUOGO
78	STRADA	VIA S. MATTEO (fino agli Impianti Sportivi inclusi)	CAPO LUOGO
79	STRADA	VIA S. ROCCO	CAPO LUOGO
80	STRADA	VIALE SAN VITTORE (fino alla circonvallazione inclusa)	CAPO LUOGO
81	STRADA	VIA SERENISSIMA	CAPO LUOGO
82	STRADA	CORSO STATI UNITI	CAPO LUOGO
83	STRADA	VIA TIRO A SEGNO	CAPO LUOGO
84	VICOLO	VICOLO TORRICELLA	CAPO LUOGO
85	STRADA	VIA TRAMIGNA	CAPO LUOGO
86	STRADA	VIA UNGARETTI	CAPO LUOGO
87	LARGO	LARGO TRIDENTINA	CAPO LUOGO
88	STRADA	CORSO UNIONE SOVIETICA	CAPO LUOGO
89	STRADA	VIA XXV APRILE	CAPO LUOGO
90	VICOLO	V.LO VERDARI	CAPO LUOGO
91	STRADA	VIA VERDI G.	CAPO LUOGO
92	STRADA	VIALE DELLA VITTORIA	CAPO LUOGO
93	STRADA	CORSO VITTORIO EMANUELE II	CAPO LUOGO
94	PIAZZA	P.ZZA VIVALDI A.	CAPO LUOGO

95	STRADA	VIA ZANELLA A.	CAPO LUOGO
96	VICOLO	V.LO ZENARI S.	CAPO LUOGO
97	STRADA	VIA CALABRIA G.	CASTELCERINO
98	STRADA	VIA LIBERTA' (dal bivio per Fittà fino al bivio per Coffele verso nord e dopo Villa Visco verso nord-ovest)	CASTELCERINO
99	STRADA	VIA CADUTI SUL LAVORO	CASTELLETTO
100	STRADA	VIA MICHELETTO T. (dal sottopasso F.S. fino al fiume Masera)	CASTELLETTO
101	STRADA	VIA SPINARELLA	CASTELLETTO
102	STRADA	VIA VALBONA	CASTELLETTO
103	STRADA	VIA COLOMBO C.	CASTELLETTO
104	STRADA	VIA POLO M.	CASTELLETTO
105	STRADA	VIA VESPUCCI A.	CASTELLETTO
106	CONTRADA	C.DA BATTOCCHI – FIORENTINI	COSTEGGIOLA
107	PIAZZA	P.ZZA D'ACQUISTO S.	COSTEGGIOLA
108	STRADA	VIA FELISI A.	COSTEGGIOLA
109	STRADA	VIA PIGNA (fino alla corte Sambugari inclusa)	COSTEGGIOLA
110	STRADA	VIA RECOARETTO (fino alla strada per “il Belgio” esclusa)	COSTEGGIOLA
111	CONTRADA	C.DA CASTELLO	FITTA'
112	STRADA	VIA CENTRO	FITTA'
113	STRADA	VIA FOSCARINO Fino alla corte F.lli Castelli inclusa	FITTA'

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

N.	TIPOLOGIA	LOCALITA'	UBICAZIONE
1	STRADA	VIA BISSON	CAPO LUOGO
2	STRADA	VIA CA' DEL BOSCO (da Fam. Nordera C. esclusa al bivio per Via Carcera)	CAPO LUOGO
3	STRADA	VIA MONTI (da Tebaldi Leonello escluso al bivio per Fittà)	CAPO LUOGO
4	STRADA	VIA NAZIONALE	CAPO LUOGO
5	STRADA	VIA S. LORENZO (da Fam. Bignotto G. escluso al confine con il Comune di Monteforte a nord e ex fornace a sud)	CAPO LUOGO
6	STRADA	VIA S. MATTEO (dagli Impianti Sportivi esclusi fino alla SS. 11)	CAPO LUOGO
7	STRADA	VIA ZOPPEGA	CAPO LUOGO
8	LOCALITA'	LOC. CAMPAGNA BASSA	CASTELCERINO
9	CONTRADA	C.DA CAMPAGNOLA	CASTELCERINO
10	CONTRADA	C.DA COSTE	CASTELCERINO
11	CONTRADA	C.DA CUI	CASTELCERINO
12	CONTRADA	C.DA FIORANI	CASTELCERINO
13	CONTRADA	C.DA LELLI	CASTELCERINO
14	CONTRADA	C.DA MEGGIANO	CASTELCERINO
15	CONTRADA	C.DA MENINI	CASTELCERINO
16	CONTRADA	C.DA BELGIO	COSTEGGIOLA
17	STRADA	VIA CARCERA	COSTEGGIOLA
18	STRADA	VIA PIGNA (dalla corte Sambugari esclusa fino alla S.P. 39)	COSTEGGIOLA
19	CONTRADA	C.DA PRESSI	COSTEGGIOLA
20	CONTRADA	C.DA TAMELLINI	COSTEGGIOLA
21	CONTRADA	C.DA CAUCCIOLO	FITTA'
22	CONTRADA	C.DA CA' VECCHIE	FITTA'
23	CONTRADA	C.DA MONTE	FITTA'
24	LOCALITA'	LOC. MONTE TENDA	FITTA'
25	CONTRADA	C.DA MOSCATELLO	FITTA'

Art. 24
(Modalità di applicazione del canone)

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base prevista nell'art. 25 del presente regolamento e richiamato nell'apposito atto deliberativo per il coefficiente di valutazione economica di cui al successivo art. 27. L'importo cosi' ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di durata dell'occupazione e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito atto deliberativo.

Art. 25
(Determinazione della misura di tariffa base)

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'apposito atto deliberativo.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26
**(Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione e
coefficiente di durata dell'occupazione)**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente regolamento.
2. Il coefficiente di durata dell'occupazione stabilisce la riduzione della tariffa base per le occupazioni di durata inferiori alle 24 ore
3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 28 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,2 e superiore a 2.

Art. 27
**(Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie)**

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. L'amministrazione, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico numerato, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

3. Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente ai singoli posti - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3. Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori in osservanza e con la durata prevista dalla legislazione di settore vigente.”

4. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovagi, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del 40 per cento.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere

Art. 28

(Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/ coefficiente di durata dell'occupazione)

TAB. 1 TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI:

<i>Tipologia di OCCUPAZIONE</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. PERMENENTE</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. TEMPORANEA</i>
<i>a) spazi soprastanti o sottostanti il suolo</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
<i>b) attività edilizia</i>	<i>6</i>	<i>0,5</i>
<i>c) tende e simili</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>d) pubblici esercizi – di cui alla legge 287/1991</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
<i>e) venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione di mercati</i>		<i>0,3</i>
<i>f) fiere e festeggiamenti escluso spettacoli viaggianti</i>		<i>0,5</i>
<i>g) installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</i>		<i>1</i>
<i>h) occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive</i>		<i>0,2</i>
<i>i) altre attività</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

TAB 2: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI DURATA DELL'OCCUPAZIONE

<i>DURATA OCCUPAZIONE</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. PERMENENTE</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. TEMPORANEA</i>
<i>a) fino a 12 ore</i>		<i>0,5</i>
<i>b) fino a 24 ore</i>		<i>0,8</i>
<i>c) da 1 giorno a 29 anni</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

TAB 3: RIDUZIONE DELLA FRUIBILITÀ

<i>Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. PERMENENTE</i>	<i>COEFFICIENTI OCC. TEMPORANEA</i>
<i>a) Occupazioni che non precludono o limitano l'utilizzo da parte di terzi.</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>
<i>b) Occupazioni che precludono l'utilizzo indiscriminato da parte della collettività</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Art. 29
(Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi)

1. Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura tariffaria di € 0,77 per utenza;
2. in ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
3. gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
4. il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale l'indicazione dell'art. 18 della Legge 488/99. Il comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione dei pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;"

Art. 30
(Modalità e termini per il pagamento del canone)

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato nelle seguenti forme consentite dalla legge:
 - A) versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - B) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
 - C) mediante sistema bancario;
 - D) per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 4, o anche tramite versamento diretto, con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
6. Non si fa luogo al versamento se il canone da versare è inferiore a € 3,00. Se l'importo è uguale o superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 3,00.

Art. 31 (Sanzioni)

1. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale"
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore "all'ammontare della somma di cui al comma 1, né superiore al doppio della stessa", in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Art. 32 (Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel successivo comma 5° del presente articolo.
5. La riscossione coattiva del canone, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602; se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 33
(Funzionario responsabile)

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.”

Art. 34
(Disciplina transitoria)

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. I soggetti di cui all'art. 20, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1° gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 35
(Disposizioni finali)

1. L'obbligo di registrazione della concessione e l'assolvimento della relativa imposta sono a carico del concessionario
2. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

C.O.S.A.P.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive e deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie e bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio